



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 62 del 12-08-2026

Registro generale n. 172

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LAVORI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE ED ALAGGI COMUNALI MEDIANTE ACCESSO MEZZI MECCANICI DA EFFETTUARSI IN DATA 16.08.2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 50, comma 5), D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- il Decreto - Legge 20 Febbraio 2017 n°14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 no 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (Direttiva Bolkestein) riconosce, quali limiti all' accesso alle attività di servizio ed al loro esercizio, i *"motivi d' interesse generale"*, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali *"l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale"*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

VISTO il R.D. 30.03.1942, n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

VISTO il D.P.R. 15.02.1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della

Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

VISTI gli articoli 30, 1161, 1164, del Codice della Navigazione e gli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento di esecuzione relativi all'uso del demanio marittimo;

VISTA l'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo 2026 – approvata con Det. Dirig. DPC032/67 dell' 11.03.2026 che, richiamando i GOALS dello Strategia dello Sviluppo Sostenibile nonché le Norme UNI ISO 13009:2018 di cui al Comitato Tecnico ISO/TC 228 “*Tourism and related services*” approvata il 26.07.2018 dalla CCT UNI, vuole fornire ulteriori raccomandazioni per gli operatori del settore che forniscono servizi alla collettività improntati alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza in spiaggia, all'informazione e tutela del patrimonio naturalistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i.;

CONSIDERATO che limitatamente alla stagione balneare il Gestore del servizio di igiene urbana, DIODORO ECOLOGIA S.r.L. con sede in Roseto degli Abruzzi, Via Accolle n. 18, effettua interventi di pulizia delle spiagge libere e degli alaggi del Comune di Roseto degli Abruzzi ad esclusione di quelle affidate in gestione;

ATTESO che:

- in occasione del prossimo Ferragosto, come da tradizione, sulle spiagge libere di Roseto degli Abruzzi, si svolgeranno festeggiamenti che richiamano un numero cospicuo di giovani;
- i suddetti festeggiamenti si caratterizzano per un potenziale rischio per la gestione degli interventi di pulizia delle spiagge libere e degli alaggi e, pertanto, si rende necessario l'emissione di un provvedimento atto a prevenire incidenti e salvaguardare l'incolumità pubblica;
- i giovani si attarderanno sulle spiagge fino alle prime ore del mattino e pertanto non sarà possibile effettuare il completamento della pulizia delle spiagge entro le ore 8:00 come di consueto;

VISTA la richiesta pervenuta dal gestore del servizio di igiene urbana DIODORO ECOLOGIA S.r.L. con sede in Roseto degli Abruzzi, Via Accolle n. 18, in data 07.08.2026 ed acquisita al Protocollo dell'Ente in data 10.08.2026 con il n. 42109 con la quale evidenzia l'impossibilità di terminare il servizio di pulizia entro le ore 8:00 e la necessità di un supporto delle Forze dell'Ordine per assistere il personale operativo addetto alla pulizia delle spiagge, nell'allontanamento delle persone ancora presenti in spiaggia al momento dell'inizio delle attività di sgombero e pulizia dell'arenile;

RITENUTO che la richiesta pervenuta dal gestore in data 07.08.2026 ed acquisita al Protocollo dell'Ente in data 10.08.2025 con il n. 42109 nel rispetto delle attività prevista nel Contratto, meriti accoglimento;

SENTITO il Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio Ufficio Demanio Marittimo per quanto di competenza in materia;

SENTITO altresì il locale Ufficio Marittimo della Guardia Costiera di Roseto degli Abruzzi, per quanto di competenza in materia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale);

VISTI:

- il T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 27-07-1934;

- l'art. 50 del D.L. vo n. 267 del 18-08-2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e s.m.i.;

Tutto quanto premesso e rappresentato,

ORDINA

Al gestore del servizio di igiene urbana, **DIODORO ECOLOGIA S.r.L.** con sede in Roseto degli Abruzzi, Via Accolle n. 18:

1. di effettuare, in via eccezionale, in ragione di eventi non ordinari che determinano un'intensificazione della raccolta dei rifiuti spiaggiati e in deroga agli orari stabiliti dall'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo, la completa esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge libere e degli alaggi del Comune di Roseto degli Abruzzi, nella **giornata del 16 agosto 2026, dalle ore 00:00 alle ore 12:00;**
2. di effettuare, la pulizia, la raccolta, lo smaltimento/recupero dei rifiuti delle spiagge libere e degli alaggi, nel rispetto del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della DGR n. 621 del 27.10.2017 e ss.mm.ii. e delle Circolari Regionali (n. 1 del 07.03.2011, n. 1 dell'11.04.2014 e n. 1 del 19.07.2016), così come previsto dall'art. 7, comma 4, della vigente Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo;
3. di autorizzare l'impiego dei seguenti mezzi, già autorizzati con Determina Dirigenziale del Settore I n. 39 del 24.03.2026, per l'esecuzione degli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge libere e degli alaggi del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi:
 - Pulisci spiaggia Kaessbohrer beach tech 2880, targato AAE260;
 - Trattore agricolo macchina operatrice New Holland M115, targato AMP654;
 - Terna JBC, targata TE AA319;
 - Trattore agricolo Same, targato AG281K;
 - Trattore agricolo Valtra, targato AMP679;
 - Pulisci spiaggia con targa AAE257;
 - Rimorchio targato AP0821;
4. di presenziare le operazioni di pulizia delle spiagge libere e degli alaggi di Roseto degli Abruzzi con operatori a terra addetti al controllo che, garantiscano l'utilizzo dei mezzi in sicurezza in considerazione del notevole afflusso di persone sulle spiagge previsto per il giorno 16 Agosto.

DISPONE

1. la notifica, a mezzo messo notificatore, del presente atto, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta **DIODORO ECOLOGIA S.r.L.** con sede in Roseto degli Abruzzi, Via Accolle n. 18;
2. che, il Corpo di Polizia Municipale, verifichi il rispetto e l'osservanza della presente Ordinanza nei termini indicati, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
3. che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
4. che la presente Ordinanza sia trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale, per quanto di competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima;

5. che la presente Ordinanza sia trasmessa al locale Ufficio Marittimo della Guardia Costiera di Roseto degli Abruzzi, per quanto di competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima;
6. che la presente Ordinanza venga altresì trasmessa:
 - al II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
 - al Comando Stazione Carabinieri Roseto degli Abruzzi;
 - alla Provincia di Teramo per le proprie competenze;
7. che copia del presente Provvedimento venga:
 - pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

INFORMA

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II.

AVVERTE

1. che il II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente ed il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Roseto degli Abruzzi saranno incaricati di svolgere attività di vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza da parte dei soggetti sopra citati;
2. che, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;
3. che rimane comunque salva ed impregiudicata ogni azione di carattere penale.

AVVERTE ALTRESI'

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes